

Indicazioni per l'utilizzo

# Turismo, agricoltura, Enti locali: le prestazioni occasionali dopo i chiarimenti Inps

Eufranio Massi – Esperto in Diritto del lavoro

Con una circolare esplicativa, la n. 103 del 17 ottobre 2018, l'Inps ha fornito le proprie indicazioni sulle novità introdotte con l'art. 2-bis D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 la quale, intervenendo sul *corpus* dell'art. 54-bis, legge n. 96/2017, ha introdotto regimi speciali per l'utilizzazione delle prestazioni occasionali nel turismo, in agricoltura ma anche negli Enti locali.

Le interpretazioni fornite dall'Istituto, come detto nella premessa, si avvalgono di tre pareri espressi, in via endoprocedimentale, dal Ministero del lavoro nel mese di settembre: da ciò si arguisce, indirettamente, come gli indirizzi espressi siano condivisi con la struttura amministrativa del Dicastero controllante.

## Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo

Andiamo con ordine cominciando dal settore nel quale le indicazioni erano più attese: quello del turismo.

Il ricorso a "PrestO" da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del turismo con un organico in forza non superiore agli otto dipendenti a tempo indeterminato (per il computo occorre seguire le indicazioni fornite sia con la circolare n. 107/2017 che con il messaggio, di pochi giorni successivo, n. 2887), è possibile soltanto con il ricorso a prestazioni di alcune categorie di lavoratori che sono state identificate dal legislatore:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani "under 25", se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;

c) persone disoccupate che hanno fornito la propria disponibilità al lavoro secondo la previsione contenuta nell'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione sociale (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il tutto, ricorda la circolare n. 103, in un quadro normativo ove permane l'assoluto divieto di ricorrere a "PrestO" nell'ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi (punto "dolente" e critico nel settore di cui si sta parlando), nonché in altri settori evidenziati dalla norma come, ad esempio, l'edilizia, mentre per gli altri resta sempre il limite dimensionale delle cinque unità in forza a tempo indeterminato, con l'eccezione della utilizzazione degli steward nelle competizioni sportive, ove non sussiste alcun limite di organico. Si ricorda che il tetto complessivo che ogni utilizzatore non può superare nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) è di 5.000 euro netti, elevabile a 6.666 per le categorie svantaggiate nelle quali, a pieno titolo, rientrano i soggetti sopra indicati.

Prima di procedere all'esame di altre rilevanti questioni "focalizzate" dall'Istituto, occorre, ad avviso di chi scrive, fare alcune considerazioni.

La prima riguarda la platea dei lavoratori potenzialmente destinatari delle disposizioni.

Il legislatore, a fronte della elevazione della soglia dimensionale, ha, nella sostanza, secondo l'interpretazione "concertata" con il Ministero del lavoro, limitato, in questo settore, la scelta dei lavoratori che debbono appartenere, soltanto, ad una delle quattro categorie sopra indicate: quindi, nelle aziende alberghiere e nelle strutture

# Approfondimenti

ricettive del turismo non sarà possibile ricorrere ad altri soggetti disponibili (si pensi, ad esempio, ad un lavoratore già in forza a tempo parziale presso un altro datore di lavoro). Quindi, ampliamento, sì, ma utilizzazione soltanto di determinate categorie di lavoratori, cosa che non accade in altri settori ove il limite è rappresentato dai cinque dipendenti a tempo indeterminato, ma la scelta delle persone da utilizzare con le prestazioni occasionali è libera e non, in alcun modo, condizionata.

La seconda si riferisce ad una riflessione: l'attuale testo normativo (seppur riferito alle aziende ricettive del settore alberghiero e del turismo) recupera un concetto presente nella norma originaria sul lavoro accessorio, inserita, a suo tempo, e poi abrogata, nell'art. 71, D.Lgs. n. 276/2003 ove tali prestazioni (riferite ad ambiti molto più ristretti) riguardavano soggetti "ai margini del mercato del lavoro" come i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti ed i pensionati, i disabili ed i soggetti in comunità di recupero ed i lavoratori extra comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Ora, le categorie di lavoratori sono, in parte cambiate, ma il concetto alla base appare, sostanzialmente, lo stesso.

La terza concerne la individuazione delle imprese destinatarie: disattendendo le attese che risiedevano in una "interpretazione allargata" favorita anche dal dettato contrattuale del settore del turismo, l'Inps individua le aziende, che svolgono l'attività principale o prevalente, sulla base del codice Ateco 2007. Il settore di attività deve risultare dalle informazioni che si trovano presso il Registro delle imprese: per chi non fosse iscritto, la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti, dovrà essere effettuata nella procedura informatica di "PrestO", con l'indicazione di una serie di elementi che consentano agli organi interessati di effettuare controlli sulla corretta classificazione. Esse sono, senza alcuna possibilità di inclusioni ulteriori:

- a) alberghi;
- b) villaggi turistici;
- c) ostelli della gioventù;
- d) rifugi di montagna;
- e) colonie marine e montane;
- f) affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

g) aree di campeggio attrezzate per camper e roulotte.

*In che modo avviene la comunicazione in piattaforma che va effettuata almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (su questo aspetto la disposizione è del tutto identica a quella degli altri settori)?*

Ciò è possibile utilizzando un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps che prevede lo svolgimento della prestazione in un arco temporale che arriva fino a dieci giorni consecutivi, con l'indicazione della durata complessiva (l'importo minimo da corrispondere al prestatore è sempre di 9 euro per almeno quattro ore e per un totale netto di 36 euro ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assicurativi, sulla scorta di quanto previsto dalla circolare n. 107/2017). Nella comunicazione l'impresa utilizzatrice deve fornire alcune informazioni essenziali:

- a) i dati identificativi e quelli anagrafici del lavoratore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data di inizio ed il monte ore complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- e) il compenso pattuito.

Se la prestazione non viene effettuata, ricorda la nota dell'Inps, la comunicazione già effettuata può essere revocata entro le ore 23,59 del terzo giorno successivo alla data dell'arco temporale originariamente previsto che può arrivare fino a dieci giorni. Le revoche, se ripetute, come ricorda la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2017, possono essere oggetto di particolari accertamenti da parte degli organi di vigilanza.

La nuova norma, che impone ai prestatori di autocertificare il proprio *status* al momento della registrazione in piattaforma, ha previsto, altresì, una nuova modalità di pagamento diversa da quella usuale che avviene entro il 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni attraverso l'Inps, previa provvista del datore di lavoro. Infatti il D.L. n. 87/2018 ha previsto che, a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, il compenso possa essere riscosso, trascorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione sia stata inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte di un univoco mandato ovvero di

autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore: il mandato identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione ed il relativo importo. Tale procedura si aggiunge a quelle già in uso.

Per i prestatori che operano nei settori ove l'attività lavorativa viene riferita ad un arco temporale di dieci giorni, come nelle aziende ricettive del turismo ed in quelle alberghiere, in agricoltura e negli Enti locali, la scelta di questa modalità di pagamento può avvenire non appena esaurito il monte ore indicato nella richiesta del datore di lavoro, anche in anticipo rispetto all'arco temporale preso in considerazione: dopo la validazione non è possibile revocare l'opzione esercitata.

## Agricoltura

La nota dell'Inps ripete, nei contenuti, quanto già affermato per il settore turistico ricettivo sia per quel che concerne la registrazione dei prestatori, sia per la comunicazione delle prestazioni da effettuare in un arco temporale di dieci giorni, che per il pagamento del compenso al di fuori della tradizionale modalità (corresponsione da parte dell'Istituto il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni).

Fatta questa breve premessa, si ricordano le differenze essenziali:

**a)** il lavoro occasionale, a differenza del settore alberghiero e delle strutture ricettive del turismo, è possibile soltanto per le imprese agricole che non occupano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Le modalità di calcolo della forza-lavoro sono quelle indicate nella circolare n. 107/2017 e nel messaggio n. 2887/2017 (media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che va dall'ottavo mese al terzo antecedente la data di svolgimento della prestazione, non computabilità degli apprendisti, ecc.);

**b)** i compensi di riferimento, per un minimo di quattro ore giornaliere, sono articolati secondo le aree professionali di riferimento previste dal Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 (9,65 all'ora per l'area 1, 8,80 per l'area 2, e 6,56 per l'area 3);

**c)** i prestatori non debbono essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici, cosa che gli stessi debbono autocertificare all'atto

della registrazione nella piattaforma informatica dell'Istituto.

## Enti locali

Anche per gli Enti locali valgono le regole declinate nel settore turistico con la possibilità di prevedere le prestazioni all'interno di un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Le particolarità sono evidenziate nella circolare che ricorda come il ricorso al lavoro occasionale sia possibile soltanto per esigenze temporanee ed eccezionali:

**a)** nell'ambito di progetti speciali rivolti a categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

**b)** per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

**c)** per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

**d)** per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Negli Enti locali non sussiste il limite dimensionale dei cinque o degli otto dipendenti a tempo indeterminato ed il compenso minimo per ogni ora lavorativa resta fissato a 9 euro per una prestazione che ne deve prevedere almeno quattro consecutive.

## Apparato sanzionatorio

Due parole, infine, sui profili sanzionatori.

L'Inps, riassumendo i contenuti della circolare n. 107/2017 ma non citando, curiosamente, sia la circolare n. 5/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha il coordinamento dell'attività di vigilanza non soltanto del proprio personale ma anche di quello degli Istituti previdenziali, che la successiva nota di chiarimento n. 7427 del successivo 21 agosto, relativa al calcolo delle sanzioni, ricorda che, per effetto della modifica introdotta al comma 20, art. 54-*bis*, per effetto dell'art. 2-*bis*, comma 1, lettera g), la sanzione specifica prevista dal comma 14 (importo, non diffidabile, compreso tra 500 e 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera della quale risulti accertata la violazione) non trova applicazione se la stessa trova origine in informazioni non veritiere ed incomplete rese dai lavoratori attraverso l'autocertificazione alla piattaforma informatica Inps.

# Approfondimenti

Nella sostanza, la violazione non sussiste se i prestatori hanno dichiarato di non essere stati iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente (cosa che comporta la possibilità di essere utilizzati con le prestazioni occasionali, affermando una cosa non veritiera).

Per il resto, la circolare Inps ricorda che le disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, mentre sussiste divieto assoluto di utilizzazione dei prestatori occasionali per:

**a)** gli utilizzatori che occupano più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, fatta eccezione

per le aziende alberghiere e per quelle che operano nelle strutture ricettive del turismo ove, come detto in precedenza, il limite viene fissato a "più di otto dipendenti a tempo indeterminato";

**b)** le imprese agricole a meno che l'attività sia svolta da soggetti non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

**c)** le imprese edili e dei settori affini, le aziende che esercitano l'escavazione e la lavorazione dei materiali lapidei e quelle che operano nelle miniere, nelle cave e nelle torbiere;

**d)** l'esecuzione di appalti di opere e servizi.